



CITTÀ DI RECANATI

AREA SERVIZI AL CITTADINO E AFFARI GENERALI
Servizio Contratti e Gare

Recanati, li 26.04.2017

SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO

(CIG.: Z941E01A5A)

Chiarimento n. 1

Il presente documento costituisce risposta al seguente quesito inviato al Comune di Recanati da un operatore economico in merito alla procedura aperta in oggetto:

Con riferimento alla procedura in oggetto, siamo a chiederVi di fornirci alcuni chiarimenti. In particolare ci riferiamo, in primis, alla scelta assunta della Vostra Amministrazione di introdurre, tra i requisiti di partecipazione alla gara nella sezione C) “Requisiti di capacità Tecniche e Professionali”, l’obbligo di possedere una sede operativa nel territorio del Comune di Recanati alla data di presentazione dell’offerta o impegnarsi ad aprirla entro 180 giorni con apertura al pubblico almeno 1 (un) giorno alla settimana e per almeno n. 4 (quattro) ore.

Tale previsione di accesso alla procedura è stata ulteriormente gravata dall’introduzione di analogo elemento inserito tra i Criteri di Valutazione (1. Gestione Sede Operativa nel territorio del Comune di Recanati ed organizzazione del personale) per cui, in relazione al numero di giorni a settimana, gli orari di apertura al pubblico nonché la descrizione organizzativa del personale dedicato esclusivamente all’appalto oggetto del presente disciplinare, verranno attribuiti discrezionalmente ben 15 punti sui 90 totali assegnati alla valutazione dell’Offerta Tecnica.

A tale proposito, desideriamo portare alla Vostra attenzione quanto sancito **dall’ANAC con Parere n. 97 del 7 maggio 2014** (PREC 299/13/S, Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D. Lgs. n. 163/2006 presentata dalla Marsh S.p.A. – “Affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo” – importo a base di gara euro 262.538,49 – S.A.: Comune di Parma).

L’Autorità si è più volte pronunciata censurando, tra le altre cose, la prassi di inserire nei bandi di gara clausole non conformi ai principi sanciti dal Trattato UE e richiamati dall’art. 2 del Codice di contratti pubblici, con particolare riferimento ai principi di **libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità**. Tra queste, la prassi di alcune Stazione Appaltanti di inserire nel bando di gara clausole volte a riconoscere la preferenza per le imprese operanti nel territorio in cui si dovrà svolgere l’appalto, che il più delle volte risulta illegittima in quanto destinata a tradursi nell’ingiustificato privilegio accordato ad operatori economici locali (*cf.* A.V.C.P., parere 20 febbraio 2013 n. 15; Id., deliberazione 7 novembre 2012 n. 95; Id., parere 20 maggio 2009 n. 62; Id., Parere 15 gennaio 2009 n. 2). Inoltre, l’ANAC ha sancito che le Amministrazioni che indicano una gara possono integrare in senso più restrittivo i requisiti soggettivi di capacità tecnica ed economica previsti dalla normativa interna o comunitaria, per specifiche esigenze imposte dal peculiare oggetto dell’appalto, ma è pacifico che l’esercizio di siffatta potestà non si sottrae all’osservanza dei limiti intrinseci della discrezionalità amministrativa, ossia ai principi di **ragionevolezza e proporzionalità**, ed in ogni caso non può avere l’effetto di limitare indebitamente l’accesso alla procedura di gara ed il confronto concorrenziale in un



CITTÀ DI RECANATI

AREA SERVIZI AL CITTADINO E AFFARI GENERALI Servizio Contratti e Gare

determinato settore (*cfr.*, tra molte: Cons. Stato, sez. V, 14 dicembre 2006 n. 7448; Id., sez. V, 2 febbraio 2010 n. 426).

Nella fattispecie in esame, le giustificazioni addotte dal Comune di Parma non sono apparse convincenti ed il requisito è stato ritenuto illegittimo, poiché non è risultato chiaro il nesso tra la disponibilità di una filiale operativa nelle province di Parma o Reggio Emilia e l'affidabilità del contraente, anche in considerazione della **specificità del servizio di brokeraggio, che normalmente non richiede la presenza materiale e continua del consulente per soddisfare le esigenze dell'Ente, ben potendo le parti comunicare tra loro con gli ordinari mezzi telefonici e telematici.**

Appare, quindi, evidente come la richiesta, peraltro non necessaria a soddisfare le esigenze derivanti da una corretta gestione della materia assicurativa, possa determinare, da un lato, un elemento di rilevante limitazione alla partecipazione tenuto conto che nessuna società di brokeraggio (fonte ASEFI – Anuario Italiano dell'Intermediazione Assicurativa), ad oggi, è in possesso di una sede operativa nel territorio del Comune di Recanati e dall'altro un rilevante condizionamento della libertà imprenditoriale di realtà societarie comunque sufficientemente strutturate e con un adeguata esperienza nel settore pubblico, almeno presenti in Regione, che sarebbero costrette ad investimenti strutturali e di personale non giustificati dal valore economico dell'opportunità.

Auspichiamo, pertanto, anche quale Vostro broker e primario operatore del Mercato presente in Italia con 25 sedi, che la suddetta previsione venga eliminata al fine di garantire, non solo a società unipersonali, di presentare la propria Offerta e poter concorrere alla procedura selettiva garantendo la massima opportunità di partecipazione, in difesa del principio della più ampia concorrenza possibile.

Inoltre, per quanto riguarda il contenuto degli ulteriori Criteri di Valutazione, in particolare (2. Attività di supporto al Comune nella gestione di sinistri di responsabilità civile - RCT e RCO - di importo **superiore alla franchigia** prevista in polizza) e (3. Attività di supporto al Comune nella gestione di sinistri di responsabilità civile - RCT e RCO – **compresi negli importi della franchigia** prevista in polizza), appare quantomeno non aderente la previsione inserita in entrambi i Criteri volta a **valutare le attività peritali e patrocini legali**, in quanto trattasi di previsioni delegate dal contratto di assicurazione alla diretta gestione dell'Assicuratore, mentre al Broker compete esclusivamente l'attività di supporto e controllo.

Anche in questa circostanza, pertanto, non trovando applicazione pratica quanto richiesto peraltro soggetto ad attribuzione di un punteggio di 50 punti complessivi su 90 assegnati all'Offerta Tecnica, suggeriamo di intervenire eliminando qualsiasi riferimento a tali specifiche attività.

Per analogia, segnaliamo anche per il Criterio 4. Verifica garanzie fidejussorie dell'Ente, la non competenza del Broker a fornire **patrocini legali** nel caso di attivazione di procedimenti di escussione delle garanzie fidejussorie, in quanto delegate alle sole Compagnie di Assicurazione.

In merito a punti che precedono suggeriamo, per quanto sopra, la loro parziale eliminazione, al fine di garantire piena coerenza tra le richieste di gara e le attività che possano effettivamente essere garantite nell'ambito del servizio di brokeraggio assicurativo.

Infine, per garantire a tutti i partecipanti una corretta comprensione della modalità di attribuzione del punteggio all'Offerta Economica riportata nella documentazione di gara unicamente in forma descrittiva, Vi suggeriamo di integrare la previsione mediante l'introduzione della formula per interpolazione, così da consentire ipotesi e simulazioni atte a definire il livello economico da esplicitare in gara.



CITTÀ DI RECANATI

AREA SERVIZI AL CITTADINO E AFFARI GENERALI Servizio Contratti e Gare

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, che hanno unicamente lo scopo di contribuire al buon andamento dell'intera procedura a salvaguardia del Vostro interesse, Vi invitiamo ad effettuare le opportune rettifiche e/o, eventualmente, rivedere l'impostazione di gara.
Restando in attesa di cortese ed urgente riscontro, con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

“”””

In risposta al quesito, si comunica quanto segue:

Per quanto concerne la previsione della sede operativa, il Comune ha valutato la necessità di migliorare il rapporto in fase esecutiva della gestione dei sinistri con i cittadini e con lo stesso Ente prevedendo appunto la presenza in loco. Nell'attività di brokeraggio infatti è ricompresa anche la collaborazione nella fase gestionale ed esecutiva. Rispetto alle condizioni minime indicate nei documenti di gara, ogni miglioria legata a tale elemento viene valutata nell'offerta tecnica. La scelta delle migliorie non può essere oggetto di sindacato e l'attribuzione dei punteggi non avviene discrezionalmente ma mediante l'applicazione della formula del confronto a coppie, essendo un parametro qualitativo, sulla cui applicabilità e legittimità si rinvia alle recenti linee guida emanate dall'ANAC.

La clausola della sede operativa si ritiene non sia contrastante con i principi della libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità proprio per il fatto che non si richiede ex ante la sede nel Comune, ma la possibilità di aprirla successivamente all'aggiudicazione.

Riguardo al parere ANAC citato, che il Comune conosceva, va detto che lo stesso si fonda su previsioni normative oggi abrogate e che il nuovo Codice all'art. 83 amplia la possibilità dei criteri di selezione e per la fase esecutiva del contratto l'art. 100 indica la possibilità per la stazione appaltante di richiedere requisiti particolari per l'esecuzione del contratto purché indicati nel bando di gara. Lo stesso articolo precisa che le condizioni possono attenersi, in particolare, ad esigenze sociali e ambientali. Ed è per queste esigenze che l'Ente ha previsto tale criterio.

Per quanto invece riguarda il contenuto degli ulteriori criteri di valutazione, come indicato nel disciplinare, il progetto e le attività si devono fondare su attività di supporto. Quindi i criteri sono più che legittimi. Si ribadisce, per analogia, che l'offerta tecnica deve essere redatta secondo le attività in capo alla Ditta di Brokeraggio.

Da ultimo si ritiene che le modalità di attribuzione del punteggio dell'offerta economica siano ben indicate nel disciplinare e non necessitino di integrazione.

Sulla convenienza o meno alla partecipazione alla gara sono valutazioni che ogni singolo Broker effettua con la propria autonomia.



IL DIRIGENTE
(Dott. Giorgio Foglia)